



**COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
PROVINCIA DI BARI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

E

DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera C.C. n. 21 del 01/03/2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

REGOLAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente, regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità esterna e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché le modalità per l'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Acquaviva delle Fonti sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta o al pagamento di un diritto.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1993 il Comune di Acquaviva delle Fonti, avente una popolazione di n. 21.621 abitanti, alla data del 31 dicembre 2002, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, appartiene alla classe quarta.

ART.3

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso provvedimenti legislativi provvedano ad aumentare "ope legis" le tariffe previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e determinate da questo Comune, le stesse devono ritenersi automaticamente adeguate nei limiti della nuova normativa qualora non sia espressamente richiesto un atto deliberativo di modifica.
3. Le tariffe per l'anno 2003 sono quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 20 marzo 2003.

TITOLO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART.4

OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Obiettivo del Piano Generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie. Il piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

ART. 5

CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Caratteristiche, tipologia, distribuzione sul territorio e superfici massime ammissibili per ciascuna tipologia di manufatto sono disciplinate dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, allegato "A" al presente regolamento.
2. Per salvaguardare l'arredo urbano ed il decoro delle aree più popolate e maggiormente frequentate dalla cittadinanza, nonché per restituire le predette zone, per quanto possibile, all'uso esclusivo dei cittadini è fatto obbligo al richiedente di inoltrare istanza, presso i competenti uffici, volta ad ottenere autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari stradali nonché, fermi restandone gli specifici limiti di cui al successivo art. 11, di impianti di qualsiasi tipo da destinare a soggetti privati diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, in tutto il centro abitato.
3. Gli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti e dei conseguenti atti di concessione di occupazione di suolo pubblico, provvederanno al rilascio delle relative autorizzazioni a condizione che siano rispettate le normative vigenti, con particolare riferimento alle norme tecniche del Piano Generale degli impianti pubblicitari.
4. Le insegne degli esercizi commerciali o di altre attività imprenditoriali o professionali installate sulle facciate dei fabbricati, in cui tali attività vengono svolte, saranno autorizzate se in conformità alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del Regolamento Edilizio.

ART. 6

CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Caratteristiche, tipologia, distribuzione sul territorio e superfici massime ammissibili per ciascuna tipologia di impianto sono disciplinate dall'allegato Piano Generale degli impianti pubblicitari.
2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del Piano Generale, può proporre all'Amministrazione un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e delle esigenze del servizio.

ART.7

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta ai competenti uffici comunali, come meglio di seguito precisato; la stessa richiesta deve essere redatta in osservanza al Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di applicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché del Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato dal Comune.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata ai seguenti uffici competenti (sono fatte salve eventuali disposizioni successive di modifica dell'organigramma dell'Ente):
 - a) Settore Lavori Pubblici, qualora si intenda collocare l'impianto pubblicitario su suolo pubblico/privato relativamente alle occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tale richiesta deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dagli stessi uffici e deve contenere:
 - 2.1 Elaborati grafici in triplice copia redatti in scala adeguata dai quali si evince l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi anche la superficie dell'impianto installata su suolo o soprassuolo pubblico, nonché la distanza dai confini di proprietà di terzi;
 - 2.2 Relazione tecnica dell'impianto, del tipo di cartello o insegna che deve essere sostituito e/o installata, completa di bozzetto con i colori del mezzo pubblicitario, e con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso;
 - 2.3 Documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, l'eventuale autorizzazione sarà subordinata alla richiesta dell'apposita concessione di occupazione di suolo pubblico prevista dal vigente regolamento per applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora gli uffici competenti all'emissione della relativa autorizzazione, in relazione alla particolare dimensione ovvero alla tipologia di impianti, ritengano necessario il parere consultivo della Commissione Comunale Edilizia ove esistente, lo stesso potrà essere richiesto tramite il servizio preposto alla segreteria della Commissione.

ART. 8

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della Commissione edilizia, ove esistente, le richieste pervenute, laddove si riscontri la necessità, come indicato nel precedente art. 7 comma 4, al fine di emettere la relativa autorizzazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui in sede d'istruttoria si inviti il richiedente a produrre documentazione integrativa.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché di eventuali canoni di concessione, ad eccezione degli impianti considerati di pubblica utilità, gestiti da imprese concessionarie e successivamente devoluti in proprietà al Comune, così come previsto dalle norme in materia e/o in ottemperanza delle stesse.
5. L'autorizzazione s'intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione s'intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta .
6. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 X 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita.
7. L'autorizzazione all'installazione dovrà essere rilasciata con l'obbligo di provvedere alla posa in opera del materiale pubblicitario entro un periodo massimo di sei mesi, trascorso il quale l'autorizzazione s'intende revocata e l'interessato sarà obbligato ad inoltrare un'ulteriore richiesta ai sensi dell'art. 7.
8. Qualora l'interessato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione, abbia provveduto alla posa in opera dell'impianto, ma trascorsi 60 giorni non ha effettuato la dovuta esposizione della pubblicità sullo stesso, l'autorizzazione s'intende revocata e l'interessato deve provvedere alla rimozione dell'impianto; in caso di inottemperanza alla rimozione nel suddetto termine, l'esecuzione avverrà d'ufficio addebitando all'interessato le relative spese.
9. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 24.

A tale scopo l'autorizzazione all'installazione sarà rilasciata, con l'obbligo a carico dell'utente, della presentazione all'ufficio tributi o all'ufficio del concessionario del servizio (nel caso di servizio affidato in concessione) della dichiarazione prevista dall'art .24, prima di iniziare la pubblicità ovvero contestualmente all'installazione del mezzo pubblicitario.

10. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa, a cura dell'ufficio tecnico comunale, anche all'ufficio tributi e all'eventuale concessionario del servizio.

ART. 9

RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si é provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 8 comma 5 e comma 8.
2. L'Ufficio Tributi, su segnalazione del concessionario del servizio o dell'Ufficio Tecnico comunale, provvede alla notifica del verbale di violazione delle norme del presente regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 46. Il Settore Tecnico, mediante ordinanza, effettua la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore, quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. Il procedimento relativo all'esecuzione d'ufficio delle ordinanze di rimozione o di spostamento degli impianti abusivi è di competenza del Settore Lavori Pubblici.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o la rimozione o defissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienza dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione ,defissione trasporto e custodia.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato e il ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso procede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

ART.10

SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. All'interno del Piano Generale degli impianti pubblicitari sono previsti spazi da attribuirsi, ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. Detti spazi saranno assegnati (dietro l'eventuale pagamento all'imposta di cui all'art. 31, 3° comma del presente regolamento, alla Tosap ed all'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuti), nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di scelta del contraente da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. Gli standard destinati alle affissioni funebri sono affidati in concessione a trattativa privata alle ditte locali.
Le ditte locali di pompe funebri già assegnatarie degli spazi destinati alle affissioni funebri dovranno provvedere al pagamento delle imposte e tasse, nonché dagli eventuali canoni previsti dal comma 1.

TITOLO III

AFFISSIONI FUNEBRI

ART. 11

NORMATIVA

1. L'esecuzione dell'affissione degli annunci funebri nel territorio del Comune è disciplinata dal decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, dal presente regolamento e dall'allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 12

PIANO DEGLI IMPIANTI

1. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire unicamente negli spazi individuati all'interno del Piano Generale degli impianti.
2. E' consentita l'affissione di un solo manifesto nelle immediate vicinanze del domicilio del defunto al di fuori dei predetti spazi a condizione che ne venga effettuata la defissione nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno avuto luogo i funerali.

ART. 13

FORMATO E DURATA DEGLI ANNUNCI

1. Tutti gli annunci funebri da affiggere dovranno essere stampati nel formato cm. 70 di base per cm.50 di altezza.
2. Non potranno essere affissi annunci funebri di formato diverso.
3. E' consentita l'affissione di annunci di ringraziamento in formato non superiore a cm. 70 x 50 da sovrapporsi esclusivamente agli annunci mortuari precedentemente affissi a cui si riferiscono.
4. La durata massima di affissione di detti annunci è fissata in giorni tre consecutivi.

ART. 14

AFFISSIONE DIRETTA

1. E' consentita l'affissione diretta degli annunci funebri, negli spazi individuati dal piano Generale degli impianti esclusivamente alle imprese di pompe funebri con esercizio dell'attività debitamente

autorizzato nell'ambito del territorio Comunale.

2. A tal uopo i titolari delle imprese di cui al primo comma dovranno inoltrare domanda in carta legale al Sindaco chiedendo l'autorizzazione ad effettuare l'affissione diretta e la conseguente assegnazione degli spazi di cui all'art. 12.
3. La Giunta Comunale mediante l'adozione di apposito atto deliberativo, provvederà all'assegnazione degli spazi di pertinenza, per ciascun operatore, in misura non superiore ad uno spazio del formato di cm. 70 di base per cm. 150 di altezza per ogni standardo.

ART. 15

PAGAMENTO

1. In caso di affissione diretta è dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.lgs. n. 507/93, nonché un'eventuale canone annuale specifico per la concessione degli spazi per l'affissione diretta che il comune può richiedere.

ART. 16

GESTIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI

1. Ogni operatore, di cui al precedente art. 14, che abbia ottenuto dal Comune l'assegnazione di spazi per l'affissione diretta, dovrà provvedere in proprio alla gestione degli spazi assegnati. Pertanto, in caso di mancanza di spazi a propria disposizione per l'affissione di annunci in numero superiore agli spazi assegnati, anche se gli annunci sono riferiti a defunti diversi, l'operatore non potrà utilizzare spazi diversi da quelli assegnati od in eccedenza a questi ultimi, siano o meno assegnati ad altri operatori.

ART. 17

EVASIONI DI COMMISSIONI A CURA DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a propria cura, le affissioni di annunci funebri su richiesta di contribuenti diversi dagli assegnatari di cui all'art. 14 anche sugli spazi predisposti di cui all'art.12, siano o meno assegnati agli operatori per l'affissione diretta.

ART. 18

MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

1. Gli assegnatari degli spazi di cui all'art. 14 dovranno mantenere, a propria cura e spese, gli spazi loro assegnati in perfetto stato d'uso ed in modo decoroso.

A tale scopo cureranno che le affissioni siano effettuate in modo ordinato provvedendo a defiggere le affissioni scadute.

2. L'affissione di annunci funebri si intende scaduta il giorno successivo a quello indicato nello stesso annuncio ed in cui hanno avuto luogo i funerali.

TITOLO IV

ART. 19

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 20

SOGGETTO PASSIVO

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 21

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessivamente adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 22

MAGGIORAZIONI - RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 23

PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da apposita sorgente luminosa esterna diretta o indiretta.

ART. 24

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 20 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio tributi o, qualora il servizio sia dato in concessione, all'ufficio del concessionario apposita dichiarazione in carta semplice, anche cumulativa, la quale deve contenere:
- 1.1 Le generalità, la residenza e il codice fiscale del soggetto passivo e dell'obbligato solidale di cui all'art. 20 se persona fisica; la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale del rappresentante legale.
- 1.2 La descrizione, le dimensioni e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.
- 1.3 La durata dell'esposizione pubblicitaria.
- 1.4 Tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe e delle norme del presente regolamento.
- 1.5 Copia dell'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico ove prescritto.
- 1.6 Copia dell'atto di assenso del proprietario del suolo o del fabbricato qualora si intenda installare l'impianto su suolo o fabbricato privato di cui non si è proprietari.
2. L'ufficio tributi o l'eventuale concessionario, anche se non richiesto, rilascia ricevuta attestante la

data di presentazione della dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere presentata anche mediante il servizio postale. In tal caso la data di spedizione risultante dal timbro postale sarà considerata data di presentazione.
4. La presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo non autorizza l'utente ad installare il mezzo pubblicitario dichiarato che, qualora privo dell'autorizzazione di cui all'art.8, sarà ritenuto abusivo con la conseguente applicazione delle sanzioni previste.
5. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati dall'ufficio tributi o dall'eventuale concessionario.
6. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
7. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
8. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
9. In caso di subentro nella titolarità del mezzo pubblicitario, il subentrante deve presentare una nuova dichiarazione a proprio nome entro trenta giorni dall'avvenuto subentro allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento a suo nome dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

ART. 25

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi o illuminati e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
Trattandosi di imposta dovuta per anno solare e pertanto non frazionabile, in caso di presentazione di denuncia di cessazione nel corso dell'anno non è dovuto alcun rimborso per il periodo successivo alla data della effettiva cessazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 258,23 euro.

ART. 26

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 27

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998 n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4, del codice civile.

ART. 29

RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 30

CONTENZIOSO

1. Per il contenzioso si osservano le norme previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è fissata ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
Per le esposizioni pubblicitarie degli stessi mezzi di durata superiore a tre mesi si applica la tariffa intera per anno solare di cui al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 32

PUBBLICITA' CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture e simili, di uso pubblico e privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.31, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.31, comma 4.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa adottata dal Comune.

ART. 33

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta dovuta stabilita in Euro indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

ART. 34

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, l'imposta è calcolata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, l'imposta è calcolata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari alla metà di quella prevista dal precedente comma 2.
4. E vietato effettuare la pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, mentre per persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di esso.

ART. 35

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta a metà:

- 1.1 Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente giuridicamente riconosciuto che non abbia scopo di lucro;
- 1.2 Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria; culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune. La riduzione si applica a condizione che la partecipazione o il patrocinio del Comune risulti da formale atto deliberativo dello stesso ente.
- 1.3 Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 36

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- 1.1 La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- 1.2 Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti, la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- 1.3 La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- 1.4 La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 1.5 La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- 1.6 La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie.
- 1.7 La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
- 1.8 Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

- 1.9 Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO V

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 37

OGGETTO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni cura e garantisce anche l'affissione in appositi impianti, di cui ai precedenti titoli II e III, di manifesti contenenti comunicazioni o messaggi di natura commerciale diffusi nell'esercizio di attività economiche e imprenditoriali.

ART. 38

TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni viene fissata ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 25; per il recupero di somme comunque dovute a tale

titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

ART. 39

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, con il presupposto che sugli stessi non vi sia pubblicità commerciale:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 36;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune, la riduzione si applica a condizione che il patrocinio sia stato regolarmente autorizzato con delibera di Giunta e che sui manifesti non vi siano pubblicità commerciali.
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
 - f) i titolari di esercizi commerciali, artigianali o industriali, ubicati in piazze, strade o altre aree di circolazione precluse al traffico veicolare o pedonale a causa dell'esecuzione di lavori pubblici avente durata non inferiore a tre mesi, possono beneficiare di un'agevolazione sul canone annuo dovuto per l'installazione dei mezzi pubblicitari. L'agevolazione consiste in una riduzione pari al periodo di impedimento. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. I titolari interessati potranno avvalersi delle agevolazioni di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda alla Direzione Entrate, volta ad ottenere il beneficio con una delle seguenti modalità: rimborso senza interessi del canone a condizione che sia stato interamente versato; riduzione del canone dovuto non ancora versato a condizione che il termine di pagamento non sia scaduto a condizione che l'annualità per la quale spetta l'agevolazione sia coincidente con quella sulla quale viene operata la riduzione; la produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione; la Direzione Entrate consentirà l'agevolazione previa comunicazione della Direzione Tecnica competente, relativamente alla esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati e la natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

ART. 40

ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti

nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 41

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La Commissione

1. Per ottenere l'esecuzione di affissioni attraverso il servizio delle pubbliche affissioni il committente deve inoltrare all'ufficio pubbliche affissioni del Comune o dell'eventuale concessionario apposita richiesta o commissione accompagnata dalla copia del bollettino di conto corrente postale attestante il versamento preventivo dei relativi diritti.
2. La commissione deve contenere:
 - 2.1 Le generalità, la residenza e il codice fiscale se persona fisica o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale del rappresentante legale relativi al soggetto solidale nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
 - 2.2 La durata di esposizione dei manifesti con l'indicazione della data di inizio e termine del periodo di esposizione.
 - 2.3 L'oggetto ed il numero dei manifesti da affiggere per ogni formato.

Tempi per la consegna dei manifesti.

3. I manifesti da affiggere devono essere consegnati o fatti pervenire all'ufficio affissioni, a cura e spese del committente, con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima della data d'inizio prevista per l'affissione.
E' in facoltà dell'ufficio affissioni accettare o meno commissioni presentate oltre il suddetto termine.

Registro cronologico.

4. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento alla commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico. All'inizio di ogni anno l'ufficio affissioni si doterà di un registro cronologico in cui saranno annotati in ordine progressivo: il numero progressivo della commissione, la data in cui la commissione è pervenuta all'ufficio affissioni, i dati identificativi del committente, l'oggetto della commissione con l'indicazione del tipo di manifesto, del numero dei manifesti e della data richiesta per l'inizio dell'affissione.
5. Il registro cronologico, qualora esigenze tecniche lo richiedano, potrà essere tenuto mediante apposito programma informatico installato su terminali o personal computer.
In tal caso potrà essere previsto anche l'inserimento di dati relativi all'esecuzione dell'affissione quali l'elenco delle posizioni utilizzate e dei corrispondenti quantitativi affissi per ogni posizione, eventuali comunicazioni ai committenti sulla totale, parziale o mancata esecuzione della commissione, eventuali comunicazioni dei Committenti al Comune, con la possibilità di elaborazione delle commissioni pervenute allo scopo di fornire ai contribuenti un quadro costantemente aggiornato delle posizioni disponibili.

Durata dell'affissione - Posizioni - Ritardo.

6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione dello stesso l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
Allo scopo di soddisfare, anche parzialmente, tutte le commissioni ricevute, l'ufficio affissioni si riserva la possibilità di ridurre proporzionalmente il numero dei manifesti da affiggere o di modificarne la quantità richiesta, qualora il numero delle commissioni pervenute comporti una prenotazione delle posizioni superiore a quelle disponibili. In tal caso l'ufficio affissioni provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione provvedendo contestualmente al rimborso delle maggiori somme versate, entro novanta giorni.
Una volta accettata la riduzione proporzionale del contenuto della commissione, qualora il committente provveda successivamente ad annullarla, sarà tenuto al pagamento della metà dei diritti dovuti.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni o, nel caso di utilizzo di un programma informatico, un tabulato relativo agli spazi disponibili ed all'elenco delle commissioni pervenute.
13. Oltre al quantitativo di manifesti da affiggere e quello per eventuali sostituzioni, il committente deve consegnare un esemplare ad uso dell'ufficio affissioni.
L'ufficio affissioni provvederà a conservare tale esemplare e ad archivarlo unitamente agli altri atti amministrativi dell'ufficio.
14. Ai fini di una corretta effettuazione del servizio, l'ufficio affissioni provvede a contrassegnare gli avvisi ed i manifesti con un timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

Orari di apertura al pubblico dell'ufficio affissioni.

15. L'ufficio affissioni è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

Affissioni su manufatti provvisori.

16. Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni senza l'obbligo del consenso del proprietario. In caso di rimozione anticipata dei suddetti mezzi provvisori, l'utente potrà ottenere gratuitamente che la corrispondente affissione di manifesti venga continuata in altra località nella stessa categoria, compatibilmente con le esigenze del servizio e con la disponibilità delle posizioni.

ART. 42

AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

ART. 43

CONTENZIOSO

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento.

TITOLO VI

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 44

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 24 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta o del diritto alle prescritte scadenze, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Tale sanzione è ridotta al quindici per cento se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato.

ART. 45

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

ART. 46

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
Per la rimozione degli impianti pubblicitari e delle affissioni abusive si applicano le disposizioni dell'art .9.
Con successiva ordinanza del Sindaco si provvederà alla predeterminazione della misura delle sanzioni applicabili alle varie fattispecie di violazioni alle norme del presente regolamento.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al

miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui ai titoli II e III.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 47

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile che in conformità a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 21 giugno 1993 n. 3/1993 va identificato nella figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune. Conseguentemente il Funzionario responsabile del servizio relativo ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 va identificato nel Ragioniere Capo. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

ART. 48

RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato al presente regolamento si applicano le norme previste dal D. lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2004 ed annulla e sostituisce le norme regolamentari pre-vigenti.

Allegato sub A): Linee guida per la redazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari.